



# COMUNE DI FIESSE

Provincia di Brescia

## STATUTO

### Consorzio Strade Vicinali “STRAVICO”

Approvato dall'Assemblea Generale degli utenti il \_\_\_\_\_ e con deliberazione n. 1 e dal Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_ con deliberazione n. \_\_\_\_\_ .

## TITOLO I GENERALITA'

### ART. 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO.

Per iniziativa del Comune di Fiesse è costituito, in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con riferimento al disposto dell'art. 14 della legge n. 126, 12 febbraio 1958 e Legge n. 9 del 18 febbraio 2009, il Consorzio Riunito delle Strade Vicinali soggette a pubblico transito del Comune di Fiesse, ente di diritto privato, non economico.

### ART. 2 - DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO.

Il Consorzio assume il nome di (STRADE VICINALI CONSORZIO COMUNE di FIESSE “STRAVICO).

Sono denominate “vicinali” tutte le strade che non sono state iscritte nelle categorie delle strade Statali, Provinciali e Comunali. Le strade vicinali previste nel Consorzio” Stravico” sono distinte in principali ( di uso pubblico generale) o non soggette al pubblico transito. Per poter considerare assoggettata a uso pubblico ( erga-omnes) una strada vicinale, è necessario che la stessa sia oggettivamente idonea all'attuazione di un pubblico interesse consistente nella necessità di uso per le esigenze della circolazione ( collegamento tra strade comunali) o per raggiungere edifici di interesse collettivo o percorso di rilevanza ambientale.

### ART. 3 - SCOPO DEL CONSORZIO.

Lo scopo del Consorzio è quello di provvedere alla ricostruzione, sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito e/o di uso plurimo inserite in esso ed alle loro eventuali pertinenze. Per soddisfare tale scopo il Consorzio

“**STRAVICO**” svolgerà esclusivamente attività interna, senza scopo di lucro (non commerciale)

#### **ART. 4 - DURATA DEL CONSORZIO.**

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.

Essa potrà cessare nei seguenti casi.

- a) quando dovesse venir meno l'esistenza delle strade vicinali soggette a pubblico transito e/o di uso plurimo inserite nel Consorzio;
- b) per recesso volontario dal Consorzio di tutte le strade vicinali soggette a pubblico transito in esso inserite.

La cessazione del Consorzio dovrà, in ogni caso, essere approvata negli stessi modi e con le stesse forme occorse per la sua costituzione.

#### **ART. 5 - SEDE DEL CONSORZIO.**

Il Consorzio ha la propria sede legale in Fiesse, presso il Comune di Fiesse, Casa Comunale e quella amministrativa in Fiesse, attualmente in via \_\_\_\_\_ .

L'organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede amministrativa nell'ambito del Comune di Fiesse.

#### **ART. 6 - COMPENSORIO DEL CONSORZIO.**

Il vincolo sociale è relativo alle strade vicinali soggette a pubblico transito e/o di uso plurimo inserite nel Consorzio ed alle loro eventuali pertinenze. Le strade aderenti al Consorzio sono suddivise in quattro gruppi territoriali, come di seguito indicato. 1) Aurora, Brenta, Bradelle, Cios de lons, Colombaia; 2) Cerri, Canova, Dei Morti; 3) Caleone, Bradazze, Breda Bianca; 4) Vernaccia, Luogo Nuovo 1, Luogo Nuovo 2, Mansareda, Motella.

#### **ART. 7 - GLI UTENTI.**

Sono utenti coloro che utilizzano le strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio per recarsi e/o accedere ai fondi di loro proprietà o sui quali detengono diritto reale di godimento e altresì i mezzi pubblici e quelli autorizzati dal Comune.

Per le strade vicinali principali il transito è consentito a chiunque senza limitazioni in considerazione del collegamento con altre strade pubbliche.

Gli utenti titolari di diritti reali sul medesimo immobile saranno rappresentati alle assemblee, previa delega, da un solo titolare.

Il Consorzio è espressamente esonerato dal convocare alle assemblee i conduttori degli immobili, che dovranno essere avvisati dai loro locatari, unici responsabili di fronte al Consorzio dell'operato di essi e dell'eventuale mancato pagamento dei contributi dovuti.

Potranno in seguito essere ammesse a far parte del Consorzio le strade vicinali soggette a pubblico transito e/o di uso plurimo del Comune di Fiesse, previa presentazione di domanda di ammissione al Consorzio stesso, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri.

#### **ART. 8 - MEZZI PER PROVVEDERE ALLE SPESE CONSORTILI**

- 1) Spese di costituzione, amministrative e di funzionamento**
  - a) il Comune sosterrà tutte le spese riguardanti la costituzione del Consorzio;**
  - b) il Comune concorrerà nella misura del 20% per le spese correnti (amministrative e di funzionamento) escluso qualsiasi tipo di compenso che sia di carattere non professionale;**
  - c) gli utenti concorreranno per la rimanenza.**
- 2) Spese per le opere di progettazione, sistemazione, manutenzione (ordinarie e straordinarie) delle strade e delle loro eventuali pertinenze:**
  - a) Il Comune concorrerà alla spesa in misura del 20% per le strade vicinali principali così elencate: Canova, Caleone, Luogo Nuovo 1, Luogo Nuovo 2**
  - b) Per le altre strade non elencate nel punto 2.a il Comune di Fiesse si riserva di valutare di volta in volta la partecipazione alle spese sopraindicate, sempre nella misura massima del 20%, in base alle risorse di bilancio disponibili;**
  - c) il Comune concorrerà alle spese tecniche finalizzate alla richiesta di contributi straordinari pubblici o privati nella misura del 20%, valutando caso per caso e in base alle risorse di bilancio disponibili**
  - d) gli utenti concorreranno per la rimanenza.**
- 3) Eventuali entrate straordinarie derivanti da contributi e finanziamenti pubblici e/o privati.**

#### **ART. 9 - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONSORTILI A CARICO DEGLI UTENTI.**

La ripartizione delle spese consortili è commisurata sulla base di una tabella millesimale, redatta dal Consorzio, rispettando i criteri indicati negli articoli 8.1 e 8.2 sopra indicati.

## **TITOLO II ORGANI DEL CONSORZIO**

### **ART. 10 - ORGANI DEL CONSORZIO.**

Sono organi del Consorzio:

1. ASSEMBLEA GENERALE
2. ASSEMBLEA di STRADA
3. CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
4. PRESIDENTE
5. SINDACI REVISORI
6. SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

### **ART. 11 - COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE.**

#### **L'Assemblea Generale è costituita:**

Dai rappresentanti degli utenti di ciascuna strada vicinale soggetta a pubblico transito e/o di uso plurimo inserita nel Consorzio (il rappresentante degli utenti di ciascuna strada viene eletto con almeno 501/1000 della capacità di spesa totale della strada computato il concorso del Comune in cui ha sede il Consorzio che è pari a 200/1000) e dal Sindaco del Comune di Fiesse o suo delegato. Relativamente alle votazioni dell'Assemblea Generale, a ciascun rappresentante degli utenti delle strade, verrà assegnato un valore millesimale, secondo i criteri indicati nel Regolamento. Ogni rappresentante potrà delegare un altro utente appartenente alla medesima strada purché lo fornisca di delega scritta; la delega può essere rilasciata anche a parenti di III grado, al coniuge, ai dipendenti, ai conduttori e ai membri del Consiglio di Amministrazione nel caso di Società.

Non è ammessa più di una delega per ciascun Rappresentante che dovrà essere consegnata alla Presidenza all'apertura dei lavori assembleari, salvo il caso che l'impedimento si manifesti nel corso dell'Assemblea stessa.

#### **L'Assemblea di ogni singola strada è costituita:**

Dagli utenti come definiti al precedente art. 7 e dal Sindaco del Comune di Fiesse o suo delegato

All'Assemblea, ogni utente potrà farsi rappresentare da altro utente o residente appartenente alla medesima strada purché lo fornisca di delega scritta; la delega può essere rilasciata anche a parenti di III grado, al coniuge, ai dipendenti e ai membri del Consiglio di Amministrazione nel caso di Società.

Non sono ammesse più di cinque deleghe per ciascun utente che dovranno essere consegnate alla Presidenza all'apertura dei lavori assembleari.

## **ART. 12 - RIUNIONE DELLE ASSEMBLEE.**

Le riunioni dell'Assemblea Generale sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo di quello in corso.

L'Assemblea straordinaria potrà essere riunita in qualsiasi momento per determinazione del Consiglio di Amministrazione (a maggioranza) o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da un numero di utenti che rappresenti un terzo dell'ammontare complessivo della capacità contributiva, oppure a richiesta del Sindaco del Comune di Fiesse. In questi ultimi due casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Le riunioni dell'Assemblea di strada sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea di strada si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, per deliberare sulla programmazione dei lavori e delle spese: L'Assemblea di strada può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da un numero di utenti che rappresenti un terzo dell'ammontare complessivo della capacità contributiva: L'Assemblea straordinaria potrà essere riunita in qualsiasi momento per determinazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta del rappresentante designato dagli utenti della strada stessa, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da un numero di utenti che rappresenti almeno i 600/1000 dell'ammontare della capacità contributiva. In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Le Assemblee, Generali e di Strada, potranno tenersi anche fuori della sede Sociale purché nell'ambito comunale. Il Presidente ed i Membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere delegati e non possono quindi partecipare all'Assemblea Generale in veste di rappresentante degli utenti.

## **ART. 13 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE.**

**L'Assemblea Generale** è convocata dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata, o con altro mezzo ritenuto idoneo quale a titolo esemplificativo la PEC e la pubblicazione su testata giornalistica, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, con riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

**L'Assemblea di strada** è convocata dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata, o con altro mezzo ritenuto idoneo quale a titolo esemplificativo la PEC e la pubblicazione su testata giornalistica con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, con

riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno. Dal giorno dell'avviso della convocazione a quello della riunione delle Assemblee dovranno trascorrere non meno di 8 giorni.

#### **ART. 14 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE CONSORTILI.**

- **L'Assemblea Generale** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà dei rappresentanti degli utenti.

In seconda convocazione, che ha luogo trascorsi almeno due giorni feriali dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono valide, sia in prima convocazione sia in seconda convocazione, se sono assunte col voto favorevole dei delegati presenti, che rappresentino almeno una maggioranza qualificata di 667/1000 sulla base del criterio di cui all'art. 9, computato il concorso del Comune in cui ha sede il Consorzio che è pari a 200/1000.

Ogni altra delibera è validamente assunta con il voto favorevole dei rappresentanti di strada presenti che esprimano i 501/1000 sulla base del criterio di cui all'art. 9, computato il concorso del Comune in cui ha sede il Consorzio che è pari a 200/1000. La deliberazione viene adottata di norma con voti palesi.

Le sedute delle Assemblee Generali sono pubbliche.

I risultati delle votazioni vengono riconosciuti e proclamati dal Presidente con l'assistenza del Segretario del Consorzio.

- **L'Assemblea di strada** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà degli utenti. In seconda convocazione, che ha luogo trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le sedute delle Assemblee di strada non sono pubbliche. Ogni deliberazione viene adottata di norma con voti palesi.

I risultati delle votazioni sono riconosciuti e proclamati dal Presidente con l'assistenza del Segretario del Consorzio.

#### **ART. 15 - ATTRIBUZIONE DELLE ASSEMBLEE.**

**Spetta all'Assemblea Generale:**

- a) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare e stabilire il compenso per il Collegio dei Sindaci revisori su proposta del Consiglio di amministrazione;
- c) stabilire l'indennità di carica dei membri del Consiglio di Amministrazione, del
- d) Presidente e del Vice Presidente;
- e) approvare i bilanci, consuntivo e preventivo;
- f) deliberare sull'approvazione e sulle modifiche allo Statuto consortile ed al
- g) Regolamento;
- h) revocare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

**Spetta all'Assemblea di strada:**

- a) l'adozione dello Statuto Consortile e del Regolamento;
- b) l'approvazione dell'elenco degli utenti e del relativo riparto millesimale delle spese;
- c) la nomina del rappresentante di strada nell'Assemblea Generale;
- d) l'approvazione della proposta dei lavori.
- e) l'ammissione di un nuovo utente o di una nuova particella disponendo come quota d'ingresso la somma di euro 300,00 oltre la spesa del ricalcolo dei millesimi.

**ART. 16 - PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE.**

Le riunioni delle Assemblee Generale e di Strada sono presiedute dal Presidente del Consorzio e, in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

Il presidente designa il Segretario dell'Assemblea, dirige la discussione in conformità all'ordine del giorno e regola le modalità delle votazioni.

**ART. 17 – DELIBERAZIONI.**

Le deliberazioni delle Assemblee Generale e di Strada sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, nel rispetto dei seguenti quorum deliberativi:

- nessuna deliberazione delle Assemblee Generali è valida se non ottiene il voto favorevole di almeno i 501/1000, computato il parametro attribuito al Comune in cui ha sede il Consorzio in misura pari a 200/1000;
- le deliberazioni delle Assemblee di Strada, comprese quelle sulla manutenzione ordinaria e straordinaria, sono adottate con il voto favorevole di un numero di utenti che rappresenti i 501/1000 della capacità contributiva computato il concorso del Comune in cui ha sede il Consorzio che è pari a 200/1000.

Le opere di sistemazione, ricostruzione e modifica del tracciato della strada sono deliberate con il voto favorevole di almeno 600/1000 della capacità contributiva di spesa totale della strada computato il concorso del Comune in cui ha sede il Consorzio che è pari a 200/1000. fatto salvo quanto stabilito dall'art. 9 comma A del presente Statuto. I parametri utilizzati per la determinazione del riparto di spesa potranno, con specifica deliberazione dell'Assemblea di strada, approvata all'unanimità, essere diversi da quelli precedentemente descritti.

**ART. 18 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è costituito da:

- ciascuno dei rappresentanti degli utenti per ogni gruppo omogeneo territoriale del Comune di Fiesse (per un numero massimo di 4 membri) in cui siano presenti

strade consorziate, di cui al precedente art. 6, i suddetti dovranno essere utenti, coniugi di utenti, figli di utenti, parenti in linea retta entro il terzo grado o residenti nella stessa strada. Nell'eventualità che non si reperisca un candidato, il Comune designerà il Consigliere mancante;

- **dal membro di diritto designato dalla Assemblea Generale del Consorzio che assumerà la carica di Presidente dello stesso Consiglio.**

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni cinque anni, ma i suoi elementi restano in carica sino all'insediamento dei successori. I singoli membri sono rieleggibili.

I membri del Consiglio saranno eletti, di norma, mediante votazione palese ognuno all'interno del proprio gruppo individuato per area territoriale identificati nel territorio comunale. Ogni membro dovrà ottenere almeno i 600/1000 della rappresentatività delle strade componenti il gruppo medesimo computato il parametro, pari a 200/1000, attribuito al Comune.

Non può essere nominato a membro del Consiglio di Amministrazione il rappresentante di strada.

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza del consiglio medesimo. Il giustificativo dell'assenza dovrà essere comunicato in forma scritta alla Segreteria del Consorzio entro le 48 ore successive.

#### **ART. 19 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE.**

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere:

- 1) a nominare, nel suo seno il Vice Presidente;
- 2) alla convocazione delle riunioni dell'Assemblea Generale e di Strada e stabilirne l'ordine del giorno;
- 3) a redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- 4) a proporre all'Assemblea Generale le modifiche allo Statuto ed al Regolamento;
- 5) a deliberare sui ruoli per la riscossione coattiva dei contributi stabiliti sulla base dei piani di ripartizione non riscossi con la procedura ordinaria di fatturazione;
- 6) predisporre i programmi dei lavori di intervento del Consorzio, tenendo conto delle richieste pervenute da ogni rappresentante di strada;
- 7) a deliberare di procedere o resistere in giudizio nei confronti degli utenti per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
- 8) a proporre all'Assemblea Generale l'esonero di un Consigliere dalla carica;
- 9) la sostituzione di un Consigliere qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare. La sostituzione sarà effettuata per cooptazione entro 3 mesi e sarà proposta all'Assemblea Generale nella prima seduta ordinaria utile per l'approvazione.



- 10) all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro con il proprio personale o con liberi professionisti incaricati;
- 11) a deliberare in merito a tutte le spese di ordinaria amministrazione;
- 12) a deliberare in via d'urgenza su tutte le questioni amministrative e giudiziarie che riguardino gli interessi del Consorzio con obbligo di comunicare i provvedimenti relativi alla prima riunione dell'Assemblea Generale per la conseguente ratifica.
- 13) a deliberare sull'ammissione al Consorzio delle strade che ne abbiano fatta richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, salvo la predisposizione del bilancio Preventivo e Consuntivo, ad un Comitato Esecutivo composto da n. 3 membri del Consiglio di Amministrazione tra cui, di diritto il Presidente del consorzio che vi assumerà la medesima carica.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nonché può impartire direttive all'organo delegato ed avocare a sé in qualunque momento operazioni rientranti nella delega stessa.

#### **ART. 20 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta a semestre, nonché tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri del Consiglio previa formale proposta dell'ordine del giorno; in questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

La convocazione, di norma, viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax e/o avviso telefonico, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima agli indirizzi indicati dagli stessi Consiglieri all'atto della loro nomina, o in sede di accettazione della stessa salvo successive modifiche dagli stessi indicati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le votazioni sono, di norma, palesi.

#### **ART. 21 – IL PRESIDENTE.**

**Elezioni durata in carica e retribuzioni del Presidente:**

**Il Presidente è nominato dalla Assemblea Generale del Consorzio, costituita ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, dai rappresentanti degli utenti di ciascuna strada vicinale soggetta a pubblico transito e/o di uso plurimo inserita nel Consorzio.**

**Il Presidente dura in carica per anni 5 (cinque). Al presidente può essere riconosciuto un rimborso a piè di lista in ragione di apposita delibera assunta dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.**

#### **ART. 22 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE.**

Il Presidente:

- a) convoca e presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio di Amministrazione e formula l'ordine del giorno;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni relative;
- c) stipula i contratti deliberati dai suddetti organi;
- d) rappresenta il Consorzio in giudizio e di fronte ai terzi;
- e) firma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione, la corrispondenza e tutti gli atti riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
- f) vigila sul funzionamento degli uffici e servizi consortili.

#### **ART. 23 – SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE IN CASO DI IMPEDIMENTO.**

In caso di impedimento o di assenza, il Presidente, è sostituito dal Vice-Presidente o in mancanza da un Consigliere delegato dal Presidente stesso.

Al Vice-Presidente può essere riconosciuto un rimborso a piè di lista in ragione di apposita delibera assunta dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 24 – NOMINA DEL SEGRETARIO E DEL SERVIZIO TECNICO.**

La nomina del Segretario Amministrativo e del servizio tecnico del Consorzio viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza dei voti validi.

Nell'atto di nomina sarà stabilita la misura dell'eventuale compenso e le modalità di svolgimento della funzione.

Il Segretario Amministrativo del Consorzio rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha proposto, ma può essere revocato in qualsiasi momento con la stessa procedura per la sua nomina.

Il Servizio Tecnico è regolamentato con apposita convenzione dove verranno stabiliti compiti, competenze e il compenso, stipulata dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

La durata della convenzione non può superare i 3 (tre) anni ed è rinnovabile.

#### **ART. 25 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO E DEL SERVIZIO TECNICO.**

**Il Segretario del Consorzio:**

- a) assiste alle riunioni delle Assemblee, del Consiglio di Amministrazione e se istituito del Comitato Esecutivo redigendo i relativi verbali;
- b) provvede a tutto quanto è connesso con la parte amministrativa, attivazione del sito e posta elettronica, di Codice fiscale e partita I.V.A., tenuta dei libri contabili, formulazione dei bilanci annuali (preventivo e consuntivo), tenuta della corrispondenza con gli utenti del Consorzio, formazione dei ruoli e la riscossione dei tributi consortili secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e se istituito del Comitato Esecutivo. Manda all'albo pretorio gli atti da pubblicare.

Riceve gli utenti.

In caso di assenza del Segretario, alla verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee, provvederà un membro del Consiglio di Amministrazione.

#### **Il Servizio Tecnico provvede:**

- c) al controllo della manutenzione delle strade consorziate come da convenzione;
- d) alla redazione delle perizie di spesa inerenti tutti i lavori da eseguire (ordinari e straordinari);
- e) al controllo e alla verifica della corretta esecuzione dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici per la successiva liquidazione delle fatture.

Il segretario del Consorzio, qualora in possesso dei requisiti per ricoprire anche la posizione del servizio Tecnico, può svolgere entrambe le funzioni, con compensi adeguati alle mansioni effettivamente svolte.

#### **ART. 26 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO.**

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da tre membri iscritti all'albo professionale dei revisori dei conti e sono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili.

I suoi membri restano in carica sino alla elezione dei successori.

In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di uno o più revisori, il Consiglio di Amministrazione ne prende atto e provvede, nella stessa seduta, alla surrogazione. Il nuovo nominato scade insieme ai revisori rimasti in carica. La proposta di nomina verrà portata all'attenzione della prima Assemblea Generale utile. Al Collegio dei Revisori dei Conti è attribuita la funzione di controllo contabile del Consorzio ed a tale scopo i suoi membri esaminano annualmente a fine esercizio le scritture e il conto consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta all'Assemblea Generale del Consorzio una relazione scritta sul Bilancio Consuntivo.

I Revisori dei Conti, intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione in cui siano assunte deliberazioni in materia economico-finanziaria, nonché in quelle che comportino il controllo sull'applicazioni di leggi, statuti e regolamenti.

Per i membri effettivi del Collegio è previsto un compenso da deliberare da parte dell'Assemblea Generale.

E' possibile in alternativa al Collegio dei Revisori la nomina di un Revisore Unico, con stesse competenze e modalità operative.

## **TITOLO III FINANZA E CONTABILITA'**

### **ART. 27 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI**

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed ha quindi inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, corredato della relazione illustrativa, il conto consuntivo delle spese sostenute, unitamente alla relazione sullo stato delle opere e degli interventi effettuati nell'esercizio od in essere al suo termine, viene compilato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 Marzo, prorogabile al 30 di Aprile in caso di necessità, dell'anno successivo a quello dell'esercizio in questione e sottoposto all'esame degli organi assembleari del Consorzio, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, entro il 30 di Aprile, prorogabile al 30 di Giugno in caso di necessità. Il Consiglio di Amministrazione dovrà presentare il Bilancio Consuntivo al Collegio dei Revisori dei conti almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

In caso di residuo attivo, lo stesso sarà riportato a nuovo nell'esercizio successivo. In caso di passività, essa sarà colmata attingendo al fondo consortile, salvo il ripristino del fondo stesso con successivi residui attivi.

Non si potrà dar luogo a distribuzione di residui attivi in qualunque caso e forma, neppure in ipotesi di liquidazione del Consorzio.

### **ART. 28 – SERVIZIO di RISCOSSIONE CONTRIBUTI E SERVIZIO TESORERIA**

Il Consorzio, per la riscossione delle somme dovute dagli utenti, procede dopo l'avvenuto pagamento, all'emissione di regolari fatture ove previsto. Nel caso di riscossione coattiva, sarà tenuto ad attivare tutte le procedure previste dalla normativa in materia anche mediante l'ausilio del competente Concessionario per la riscossione delle quote individuali a contributo delle spese Consortili sostenute.

#### **ART. 29 – SERVIZIO DI CASSA**

Il Servizio di cassa sarà svolto da Istituto di Credito abilitato. L'Istituto di Credito verrà proposto, approvato ed eventualmente sostituito con delibera a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 30 – CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEI FONDI DISPONIBILI**

I fondi disponibili devono essere utilizzati tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) I contributi ordinari degli utenti delle strade indicate all'art. 8 del presente Statuto, detratta proporzionalmente la quota parte prevista a copertura delle spese generali di funzionamento del Consorzio, dovranno essere in via prioritaria, impiegati nel ripristino e nella conservazione delle strade consorziate.
- b) Al fine di assicurare a tutte le strade del Consorzio uno standard di viabilità il più possibile omogeneo, il contributo ordinario del Comune sarà utilizzato in piena autonomia dal Consiglio di Amministrazione.
- c) Al fine di assicurare gli interventi necessari a seguito di eventi e situazioni non prevedibili sarà costituito un fondo di emergenza da utilizzare nei modi previsti dal Regolamento.

### **NORME FINALI**

#### **ART. 31 – SANZIONI**

I danni rilevati sulle strade consorziate riscontrati dal Servizio Tecnico del Consorzio, verranno prontamente comunicati agli organi di competenza per le eventuali sanzioni previste dal Codice della Strada.

#### **ART. 32 – ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI**

Gli eventuali ricorsi, sia contro i provvedimenti dell'Amministrazione Comunale, sia contro quelli del Consorzio, non sospendono nelle more del giudizio la esecutività dei medesimi, salvo diversa decisione dell'autorità competente.

#### **ART. 33 – PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dopodiché, salvo motivi di urgenza che impongano l'entrata in vigore immediata, diventano esecutive. Saranno inoltre pubblicate, per opportuna pubblicità, sul sito internet del Consorzio in apposita sezione.

#### **ART. 34 – DISPOSIZIONI FINALI ED ESTENSIONI di LEGGE**

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si intendono estese, in quanto applicabili, le disposizioni comunali e provinciali, nonché le leggi vigenti in materia di Consorzi fra utenti di strade vicinali e del Codice Civile. E di regolamenti appositamente adottati dall'Assemblea Generale.

# **REGOLAMENTO**

## **PREMESSA**

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la gestione delle strade vicinali di pubblico transito, aderenti al Consorzio Strade Vicinali del Comune di Fiesse “**STRAVICO**”

## **PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1) - DEFINIZIONE E AMBITO D'APPLICAZIONE.**

Il presente Regolamento si applica alle strade consorziate.

### **ART. 2) - AGGIORNAMENTI DEI TRACCIATI DELLE STRADE VICINALI.**

Sono possibili variazioni dei tracciati delle strade vicinali consorziate di cui all'art. 1 del presente regolamento previa richiesta degli utenti stessi in misura di 600/1000 della capacità di spesa.

### **ART. 3) - CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI.**

I criteri di redazione delle tabelle millesimali sulla base delle quali è commisurata la ripartizione delle spese consortili degli utenti, secondo quanto stabilito dall'art. 9 dello Statuto, sono i seguenti:

- 1** per metà in ragione del parametro attribuito al reddito catastale della proprietà; per le imprese agricole, il parametro, è il reddito dominicale;
- 2** per metà in ragione del parametro attribuito alla percorrenza che l'utente deve fare per accedere alla proprietà (ultimo accesso utile). Nel caso in cui la strada presenti più di un ingresso il parametro della percorrenza verrà considerato uguale per tutti gli utenti della strada.

### **ART. 4) - CRITERI PER IL CALCOLO DEI MILLESIMI RELATIVI ALL'ASSEMBLEA GENERALE.**

I millesimi da assegnare a ciascun rappresentante degli utenti delle strade, per le votazioni effettuate in seno all'Assemblea Generale, verranno calcolati in base alla lunghezza della strada rappresentata, computato il concorso del Comune pari a 200/1000, laddove espressamente indicati nella planimetria allegata riferiti alle strade vicinali principali.

### **ART. 5) - ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA ED EVENTUALI SANZIONI.**

Il servizio di polizia per quanto in oggetto, viene svolto dagli Agenti di Polizia Locale. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, Polizia Locale e dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione.

#### **ART. 6) - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO.**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali o agenti di Polizia Locale e dagli altri agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, comportano le sanzioni liberamente determinate dal Comune di Fiesse, nell'esercizio del potere sanzionatorio.

### **PARTE SECONDA INTERVENTI DI MANUTENZIONE**

#### **ART. 7) – OPERE.**

Le opere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nel limite delle risorse stanziare in bilancio, sono catalogate in n. 2 regimi: manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le opere di manutenzione ordinaria potranno essere:

- riprese d'asfalti esistenti;
- manutenzione di fossette stradali e chiaviche;
- manutenzione di massicciata stradale;
- ricarica di ghiaia e materiale stabilizzato;
- manutenzione delle banchine ove esistenti.

Le opere di manutenzione straordinaria potranno essere:

- ripristino del tracciato stradale;
- ripristino di manufatti stradali ove esistenti;
- asfaltature o trattamenti di semi penetrazione e applicazione di macadam;
- sistemazione, ricostruzione e modifica del tracciato della strada.

#### **ART. 8) - INTERVENTI D'URGENZA.**

In caso d'interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi o eventi pregiudizievoli la sicurezza stradale, previa segnalazione degli utenti, del Servizio Tecnico del Consorzio o della Polizia Municipale, il Presidente si riserva la facoltà di provvedere direttamente per interventi di urgenza o di somma urgenza previsto dall' articolo 163 del D. LGS. N.50 del 18.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni disponendo la spesa necessaria, fino ad un importo massimo di € 10.000,00 da ratificare nel primo Consiglio di Amministrazione. Per tali spese si farà fronte con il fondo di riserva derivante dall'accantonamento dei ribassi d'asta, qualora



non fossero necessari ad ulteriori lavori, stabiliti volta per volta dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso che il fondo di riserva non fosse esigibile, il Presidente potrà usufruire dei fondi ordinari del Consorzio.

#### **ART. 9) - REDAZIONE E GESTIONE PERIZIE.**

Gli interventi da eseguire sulle strade sono di norma richiesti dall'Assemblea di strada. I lavori soggetti a perizia sono concordati direttamente tra l'Assemblea di strada e il Servizio tecnico del Consorzio.

Il compenso spettante al Servizio Tecnico, redattore delle perizie su incarico dell'Assemblea di strada sarà liquidato nel seguente modo:

- per intero, a carico degli utenti, in caso di non approvazione della perizia, non computando quindi la percentuale del Comune;
- per la quota del 80%, computando quindi il contributo del Comune, se approvata.

#### **ART. 10) - RIPARTO SPESE VOLONTARIO.**

Nel caso l'Assemblea di strada, in ottemperanza all'ultimo capoverso dell'art. 9 dello Statuto, proponga un riparto di spesa redatto con parametri diversi da quelli previsti, tale piano dovrà essere sottoscritto da ogni utente della strada.

#### **ART. 11) - GESTIONE APPALTI**

Il Consorzio, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, indice gare di appalto inviando le perizie del proprio Servizio Tecnico alle ditte che fanno richiesta di partecipazione. Per l'aggiudicazione delle gare di appalto viene adottato il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi. Per quanto concerne la manutenzione ordinaria il Consorzio potrà indire annualmente una gara per appaltare l'intero servizio che sarà aggiudicata al prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari. Tale sistema prevede che alla lettera di invito della gara sia allegata una lista delle lavorazioni e forniture previste, nella quale siano riportate, per ogni singola voce:

- il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto;
- la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture;
- le unità di misura e il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

I concorrenti dovranno rimettere al Consorzio, entro i termini stabiliti, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista delle lavorazioni e forniture di cui al punto precedente che riporta i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura ed i prodotti dei quantitativi per i prezzi unitari indicati. Dovrà inoltre essere indicato dal concorrente il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara.

L'elenco delle voci ed i quantitativi da inserire nella lista verranno stabiliti dal Consorzio sulla base delle stime annuali prodotte dal proprio Servizio Tecnico.

#### **ART. 12) - FONDO di RISERVA.**

Il fondo di riserva sarà costituito accantonando, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, un massimo del 30% delle somme derivanti dai ribassi d'asta relativi alle perizie appaltate, sarà utilizzato per interventi di emergenza e per lavori non prevedibili.

Tale fondo, in caso di calamità naturali o comunque interventi di emergenza, potrà essere utilizzato dal Presidente fino ad un importo di € 10.000,00 con rapporto diretto fiduciario.

Tale somma sarà operativa su apposito conto corrente per facilitarne l'uso e la gestione.

È compito del Presidente comunicare le modalità dell'utilizzo delle somme al primo Consiglio di Amministrazione utile.

#### **ART. 13) - COMITATO ESECUTIVO.**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, salvo la predisposizione del Bilancio Preventivo e Consuntivo, al Comitato Esecutivo composto da n. 3 membri del Consiglio di Amministrazione tra cui, di diritto il Presidente del Consorzio che vi assumerà la medesima carica.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nonché può impartire direttive all'organo delegato ed avocare a sé in qualunque momento operazioni rientranti nella delega stessa.

### **PARTE TERZA TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE**

#### **ART. 14) - DIVIETO DI SCARICO.**

È vietato il deposito, lo stoccaggio e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sugli altrui fondi, sulle strade o sulle loro pertinenze. È inoltre fatto divieto di depositare, stoccare o scaricare qualsiasi tipo di materiale classificabile come rifiuto secondo i vigenti elenchi. Altresì è vietato lo scarico di qualsiasi liquido diverso da acqua o materiali completamente biodegradabili sulle strade e loro pertinenze ed in generale nel territorio comunale. Chi, per qualunque motivo ottura fossi e scarichi è obbligato all'immediato ripristino.

#### **ART. 15) - SMALTIMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI.**

I terreni confinanti con strade soggette a pubblico transito in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada stessa, di fossi adeguatamente dimensionati, in grado

di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale. Tali fossi dovranno essere spurgati dai proprietari frontisti ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Altresì è fatto obbligo ai suddetti proprietari, di spurgare i ponticelli di accesso ai terreni di loro proprietà, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque nei fossi laterali.

Per i terreni nei quali, per la loro natura ed acclività, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti ad effettuare lo spurgo delle cunette ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

I fossi ed i tombini delle strade consortili o private devono essere spurgati a proprie spese e secondo le necessità dai proprietari; a costoro spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso.

In caso di trascuratezza e/o inadempienza di detti obblighi, lo "STRAVICO" si riserva il diritto, dietro emissione di apposita ordinanza da parte degli organi preposti al controllo, di provvedere all'esecuzione dei lavori addebitandone il costo ai proprietari

#### **ART. 16) - GESTIONE FOSSI, CANALI, RIPE, PERTINENZE STRADALI ED ACCESSI ALLA PROPRIETA'.**

I proprietari o i conduttori devono:

- mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile (aratura dei campi troppo vicino alla strada);
- mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione in modo da garantire il libero deflusso delle acque anche in caso di piene;
- non modificare, interrompere o alterare il percorso e la dimensione dei fossi. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori o acque derivanti da opere pubbliche, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsivoglia natura, né provocare un cambiamento di percorso tale da arrecare danni ai fondi vicini alle strade

Devono essere esclusi, dalla manutenzione a carico dei privati, i fossi gestiti dai Consorzi di bonifica presenti sul territorio.

Con riferimento al "Nuovo Codice della Strada" (art. 15 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.), su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- a) Impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e scarico;
- b) Impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano nei terreni sottostanti;

c) Scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualunque natura.

Al fine di salvaguardare la strada e le sue pertinenze è altresì vietato accatastare legnami o altri materiali, o effettuare lavori di scavo o altre opere se non autorizzate, sul confine della strada medesima. La fascia di rispetto sulla quale insiste il summenzionato divieto, anche se ricadente su area privata, è di 1 metro dal ciglio stradale.

I proprietari devono, inoltre, impedire, su terreni scoscesi, la caduta di massi o altro materiale sulla strada.

Nel caso di accessi permanenti o temporanei, dalla sede stradale alla proprietà privata, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione allo “**STRAVICO**”, che indicherà con proprio atto la modalità di costruzione degli stessi.

#### **ART. 17) - GESTIONE PERTINENZE.**

Le pertinenze delle strade saranno individuate e deliberate di volta in volta dall'Assemblea di strada specificandone le modalità di gestione tra proprietari e Consorzio. Queste riguardano prevalentemente fosse, banchine, piazzole di scambio o sosta.

A tal proposito sarà cura del Consorzio predisporre gli atti necessari alla gestione delle pertinenze individuate in Assemblea.

#### **ART. 18) - SALVAGUARDIA DELLO STATO DEI LUOGHI.**

È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli (es. brusche partenze o frenate, etc.) ovvero di transitare con mezzi cingolati non idoneamente protetti su manti stradali bitumati o cementati.

L'attraversamento delle strade precedentemente descritte con condutture di qualsiasi tipo comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale, in modo che anche in tempi successivi ciò non comporti disagio o pericolo per gli utenti, dovuto al crearsi di depressioni, avvallamenti o dossi riconducibili ai lavori effettuati.

#### **ART. 19) - MANUTENZIONE di ALBERI E SIEPI.**

I proprietari dei terreni in adiacenze alle strade vicinali sono tenuti a regolare le fronde degli alberi di qualsiasi tipo, in modo che esse non invadano la sede stradale causando ostacolo alla vista o alla circolazione. Allo stesso modo dovranno essere trattati gli alberi posti in adiacenza delle predette strade, in modo che non venga arrecato pericolo agli utenti delle stesse.

Qualora per effetto di intemperie o altro ramaglie, fronde o alberi interi invadano la sede stradale, i proprietari o aventi diritto dei fondi da cui provengono gli ingombri sono tenuti all'immediata rimozione, così come sono tenuti ad eliminare eventuali pericoli determinati da piante pericolanti, secche od instabili presenti sul bordo stradale. Allo stesso modo vanno regolate radici sporgenti o sotterranee che arrechino o possano arrecare danno alla circolazione stradale ed alla strada stessa, tramite recisione della parte di radice potenzialmente pericolosa, qualora ciò non dovesse essere eseguito dal proprietario del terreno, sarà lo stesso **“STRAVICO”**, dietro emissione di apposita ordinanza da parte degli organi preposti al controllo, a provvedere addebitandone i costi.

#### **ART. 20) - RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.**

Qualora risulti che il proprietario di un fondo o chi per esso (conduttore, usufruttuario, affittuario, etc.) si sia impossessato di parte di superficie destinata a viabilità, fossi o altra superficie di uso pubblico, sarà soggetto all'obbligo di riconfinamento ed al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, etc.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.

#### **ART. 21) - PULIZIA DELLE STRADE.**

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade vicinali o sugli altri luoghi di uso pubblico, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti o materiali provocandone l'imbrattamento, anche trasportati dalle ruote dei veicoli, in base alle norme del vigente codice della strada è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale ed alla pulizia dell'area interessata.

#### **ART. 22) - CUSTODIA DI ANIMALI IN TRANSITO.**

Lungo le vie di uso pubblico, nessun animale bovino, equino, ovino, caprino o suino, può essere lasciato senza custodia. È fatto obbligo al detentore di rimuovere le deiezioni provocate durante il transito.

#### **ART. 23) - RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO.**

Chi arreca danni alle strade vicinali consortili, è obbligato a ripararle a proprie spese. Ai trasgressori, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per la violazione accertata, può essere ordinata la messa in pristino o disposta l'esecuzione d'ufficio.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

### **PARTE QUARTA**

## **CIRCOLAZIONE VEICOLARE**

### **ART. 24) - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE.**

Nelle strade consorziate come disciplinate dal presente regolamento, avuto riguardo alla struttura stradale stessa, la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale stessa con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito.

Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese del Consorzio.

### **ART. 25) - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.**

Chiunque faccia uso di una strada consorziate, qualora vi siano state istituite limitazioni alla circolazione veicolare di cui al precedente art. 24 del presente regolamento, dovrà richiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai medesimi divieti o limitazioni.

Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate al Consorzio utilizzando l'apposito modello predisposto (Allegato A) contenente le indicazioni dei veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico) nonché la precisa indicazione del tratto di strada da percorrere.

Alla suddetta richiesta dovrà inoltre essere allegata ricevuta di versamento della cauzione infruttifera determinata in base ai metri lineari di percorrenza della strada medesima e per ciascun veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione a transitare in deroga ai divieti istituiti.

Il Servizio Tecnico del Consorzio completerà la suddetta richiesta con un proprio parere e successivamente provvederà a trasmettere l'intera pratica alla Segreteria del Consorzio per il rilascio della autorizzazione richiesta.

La suddetta autorizzazione ha validità pari a mesi 3 dalla data del rilascio e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato, previa verifica dello stato di fatto della struttura stradale.

Il Consorzio trasmetterà al Servizio Tecnico copia delle autorizzazioni rilasciate per le verifiche di competenza.

### **ART. 26) - DETERMINAZIONE E FINALITA' DELLA CAUZIONE.**

Il deposito cauzionale infruttifero di cui al precedente art. 25 ha esclusivamente la funzione di garantire il ripristino immediato di danni eventualmente prodotti a causa del passaggio dei veicoli il cui transito è stato autorizzato in deroga secondo le modalità del predetto art. 25.

L'ammontare della cauzione è determinato nella somma pari a €. 1,00 per ciascun veicolo e per ogni metro lineare di strada vicinale interessata al transito con la misura minima di €. 500,00 per le strade non asfaltate e €2,00 per ciascun veicolo e per ogni metro lineare di strada vicinale interessata al transito con la misura minima di €. 1.000,00 per quelle asfaltate.

La cauzione infruttifera rimarrà a disposizione del Consorzio per tutta la durata della autorizzazione e sarà svincolata entro un mese dalla scadenza, previa verifica da parte del Servizio Tecnico, che il transito avvenuto non abbia determinato danni alla struttura stradale.

#### **ART. 27) - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO.**

Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al precedente art. 6 del presente Regolamento, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendo sia la sede stradale che le sue pertinenze. Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione alla Segreteria del Consorzio provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere alle spese del ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal Servizio Tecnico del Consorzio.

Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati alla Segreteria del Consorzio da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del Servizio Tecnico del Consorzio, ovvero emergano solo in fase di verifica svolta dallo stesso ai fini dello svincolo della cauzione, sarà incaricata la Polizia Municipale che provvederà alle verbalizzazioni del caso ai sensi del vigente Codice della Strada.

### **PARTE QUINTA GESTIONE DELLE UTENZE**

#### **ART. 28) - UTENZE MULTIPLE.**

In linea generale le proprietà inserite nei bacini d'utenza di più strade consorziate sono a pieno titolo utenti di dette strade.

Qualora la proprietà ritenga di dover appartenere ad un solo bacino d'utenza dovrà farne specifica richiesta al Presidente del Consorzio.

Qualora qualsiasi utente, la cui proprietà sia inserita in più strade consorziate e lo stesso usufruisca di più accessi per recarsi in essa, potrà fare richiesta su approvazione da parte dell'Assemblea di Strada, per una riduzione delle quote di spettanza relative ad ogni bacino di utenza.

#### **ART. 29) - REVOCA DELL'UTENZA.**

Qualora un utente, già facente parte del "STRAVICO", ritenga di non possedere i requisiti di cui all'art. 7 dello Statuto Consortile, dovrà presentare, presso la Segreteria del Consorzio Strade Vicinali, regolare richiesta di verifica. Il Presidente, preso atto della richiesta dell'utente, incaricherà il competente Servizio Tecnico per le opportune verifiche e procederà, se accertato, alla cessazione dell'utenza.

#### **ART. 30) - DETERMINAZIONE REDDITI ABITAZIONI.**

Tenuto presente che il principio generale è l'utilizzo della strada, al fine di determinare il reddito degli immobili ubicati nel territorio aperto, (**territorio classificato a prevalente od esclusiva funzione agricola**) da prendere in considerazione ai fini della compilazione della tabella millesimale, si dovrà tener conto del loro valore complessivo risultante dalle visure catastali.

#### **ART. 31) - USURA DELLA STRADA.**

Qualora nel bacino di utenza della strada consorziata siano presenti attività che, per loro tipologia, comportino un uso maggiore della rete viaria con conseguente incremento dell'usura, sarà attribuita a tali attività, con deliberazione dell'Assemblea di Strada, una quota percentuale compresa fra il 10% ed il 20% sull'importo dell'intervento deliberato, da aggiungere alla quota millesimale spettante.

#### **ART. 32) - FRAZIONAMENTI E/O COMPRAVENDITE.**

In caso di frazionamenti l'utente dovrà fornire al Presidente del Consorzio le generalità dei nuovi utenti con relativi contratti unitamente al nuovo riparto millesimale redatto a proprie spese.

In caso di compravendita, locazione o sopravvenuto reale diritto di godimento, che non comportino variazioni sulla proprietà, l'utente è tenuto a comunicare al Presidente del Consorzio le generalità del nuovo proprietario o conduttore unitamente alla copia del contratto.

In caso di inottemperanza il trasgressore sarà tenuto a rispondere di tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.

### **PARTE SESTA NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 33) - NORME GENERALI DI SICUREZZA.**

È fatto obbligo al capo strada, a qualsiasi utente e/o frontista, di segnalare eventuali pericoli esistenti sulle strade oggetto del presente Regolamento alle autorità competenti, le quali provvederanno immediatamente alla conseguente regolazione della viabilità e, se possibile, alla rimozione del pericolo.



**ART. 34) - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.**

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

**Richiesta autorizzazione al transito in deroga alle limitazioni**

Vigenti sulla strada vicinale \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

con la presente sono a chiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai divieti istituiti nella strada vicinale \_\_\_\_\_ per i seguenti mezzi:

Marca/tipo Targa Portata (T)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tale proposito dichiara: che il suddetto transito è reso necessario al fine di raggiungere \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ fondo

di cui è \_\_\_\_\_

- di aver versato presso la Segreteria del Consorzio la somma di €. \_\_\_\_\_ quale deposito cauzionale, di cui all'art. 26 del presente regolamento sulla gestione delle strade vicinali di uso pubblico consorziate.
- che il transito interessa un tratto della suddetta strada pari a metri \_\_\_\_\_.

Fiesse, lì \_\_\_\_\_

Il Richiedente \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

---

---

---

---